

15197-17

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:

Patrizia PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. 455/2017
Mariapia Gaetana SAVINO	- Consigliere -	CC - 1/2/2017
Emanuele DI SALVO	- Consigliere -	R.G.N. 33738/2016
Alessandro RANALDI	- Rel. Consigliere -	Motivazione semplificata
Giuseppe PAVICH	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , n. il (omissis)

avverso l'ordinanza del 11/5/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;

lette le richieste del PG, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

FATTO E DIRITTO

1. Il difensore di fiducia di (omissis), avv. (omissis), propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 11.5.2016 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal magistrato di sorveglianza di Roma in relazione alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La detta inammissibilità veniva fondata sul fatto che la nomina del difensore di fiducia per il procedimento principale oggetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in difetto di una diversa espressa volontà dell'interessato, non poteva ritenersi «estesa anche alla pur collegata, ma diversa procedura definita con il provvedimento oggi impugnato», in difetto di uno specifico mandato difensivo conferito all'avv. (omissis) in occasione del ricorso dal medesimo proposto ex art. 99 d.P.R. 115/2002.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge del provvedimento impugnato, che non tiene conto della sentenza delle Sezioni Unite (sent. n. 30181/2004) che su tale materia si sono pronunciate nel senso di attribuire al difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all'imputato, anche in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il motivo dedotto in ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite Penali, con sentenza n. 30181 del 2004, dopo aver esaminato le caratteristiche e le finalità della normativa relativa al patrocinio dei non abbienti a carico dello Stato (normativa introdotta dalla L. 30/7/1990 n. 217, modificata ampiamente dalla L. 29/3/2001 n. 134, e poi inserita nel T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 n. 115), confermando l'impostazione di propria precedente sentenza (precisamente, della sentenza 24/11/1999 - Di Dona, poi recepita in senso conforme, sotto il profilo civilistico, dalle S.U. Civili 14/6/2000, Giuffrida/Spampinato), hanno ritenuto che gli elementi di specialità, caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, consentono «di qualificare quest'ultimo come un procedimento collaterale e

secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Dal che discende che tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli artt. 568 e segg. c.p.p.».

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che: «la posizione processuale del difensore dell'imputato - nel caso in cui questi abbia fatto istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti - deve regolamentarsi in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 99 - 571 - 3 comma - 613 cod. proc. pen. In altre parole, deve riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo, esercitabile in sede di reclamo ex art. 99 1 comma T.U. D.P.R. n. 115/2002 e di presentazione di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo (ex art. 99 - 4[^] comma). »

Occorre aggiungere che il suddetto principio continua ad essere valido anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Invero, l'art. 14 di detto decreto non ha modificato l'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 (che indica, quale procedimento da applicare, quello speciale per gli onorari di avvocato) e neppure ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 99 e 571 comma 3 c.p.p., ma si è limitato ad estendere l'applicazione del rito sommario di cognizione alle controversie previste dall'art. 28 della legge n. 794/1942 (sia pure con alcuni limiti, che qui non rilevano).

Dunque, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, il difensore penale deve ritenersi legittimato a proporre autonomamente, per conto del proprio assistito, il ricorso/reclamo previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002.

5. Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.




P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.


Così deciso il 1 febbraio 2017

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi



Il Presidente

Patrizia Piccialli



Depositata in Cancelleria

Oggi. 27 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Gloria

